

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2011 addì 26 del mese di maggio, presso la sala consiliare, alle ore 19,30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Lorenzo Cappelletti, Alessandra Passigli.

Assenti giustificati: Cecilia Beconcini, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Beatrice Bensi.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Rita Guidetti.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Massimo Mari, Paolo Frezzi, Antonio Angeli.

Deliberazione n. 65

Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000.

Il Consigliere Passigli, in qualità di Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, illustra la proposta deliberativa di cui in oggetto.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 12555 del 19 gennaio 2011, depositata il 26 gennaio 2011, nella causa iscritta al numero RG 13013/2009 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- accoglieva il ricorso della signora D.D. e per l'effetto annullava il verbale n. 090134/T/09 emesso dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bagno a Ripoli;
- condannava il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquidava in via equitativa in Euro 180,00 oltre IVA e CAP come per legge;

VISTE:

- la nota prot. 14760/2011 con cui la Polizia Mun.le comunicava all'avvocato Rosa Di Virgilio, legale della ricorrente, la volontà di dare esecuzione alla sopra citata sentenza mediante il pagamento delle spese legali liquidate in Euro 180,00 per onorari, Euro 22,50 per spese generali, Euro 8,10 per CAP al 4% ed Euro 42,12 per IVA, per un totale di Euro 252,72;
- la nota dell'avvocato Di Virgilio, ricevuta da questo Ente con prot. 16155 del 13/05/2011, con cui il difensore accetta il sopra indicato conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza - salvo richiedere le spese successive sostenute, che da successivo colloquio telefonico risultavano quantificabili in ulteriori Euro 6,00, per un totale da liquidare, comprensivo del ricalcolo di CAP, IVA e spese generali, di Euro 261,14 - comunicando altresì le generalità della propria cliente e richiedendo quale modalità di pagamento l'assegno intestato alla cliente ed inviato presso lo studio legale;

VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 2492 del 24 marzo 2011, depositata in medesima data, nella causa iscritta al numero RG 19156/2010 nella quale la rappresentanza e difesa dell'Ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice:

- a) a seguito di archiviazione, disposta in autotutela da parte della Polizia Municipale, del verbale 96685/T/10, dichiarava cessata la materia del contendere;
- b) condannava il Comune di Bagno a Ripoli al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, F.Q., che liquidava forfettariamente in Euro 100,00, oltre spese generali, contributo unificato, CAP e IVA come per legge;

VISTA la nota dell'avvocato Cosimo Paoletti Perini, legale del ricorrente, ricevuta da questo Ente con Prot. 10952 del 30 marzo 2011, con cui il difensore, facendo seguito alla succitata sentenza, quantificava correttamente gli importi dovuti in Euro 112,50 per capitali e spese generali di studio, Euro 4,50 per CAP al 4%, Euro 23,40 per IVA ed Euro 33,00 per spese di contributo unificato, per un totale di Euro 173,40, richiedendo quale modalità di pagamento l'assegno circolare intestato al cliente ed inviato presso lo studio legale;

DATO ATTO che entrambe le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'Amministrazione, restando peraltro impregiudicata la possibilità di proporre appello avverso le sentenze medesime, ancora non notificate a questa Amministrazione;

RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00;

CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 434,54, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2011;

VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti;

VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Dirigente Area 4 e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

A voti unanimi, su 13 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese:
  - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 12555 del 19 gennaio 2011, depositata il 26 gennaio 2011, nella causa iscritta al numero RG 13013/2009 , pari ad € 261,14
  - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 2492 del 24 marzo 2011, depositata in medesima data, nella causa iscritta al numero RG 19156/2010, pari ad € 173,40per un totale di € 434,54;
- 2) di dare atto che il finanziamento del debito di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/670 "Spese legali" Intervento n. 1 01 02 03 "Prestazione di servizi" del bilancio 2011;
- 3) di autorizzare il Dirigente competente ad integrare successivamente gli impegni, qualora dovessero emergere ulteriori spese accessorie

per diritti di avvocato relativi a prestazioni successive e conseguenti alle sentenze effettivamente sostenute;

- 4) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289.

Successivamente, a voti unanimi, su 13 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo 267/2000.

-----  
Si dà atto che, durante la trattazione dell'argomento in oggetto, esce dall'aula il Consigliere Bensi.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 15 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 15 giugno 2011

L'Istruttore Amministrativo  
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 15 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori